



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 94 DEL 14/08/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE AGOSTO- SETTEMBRE 2019

IL SINDACO

PREMESSO che:


- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/0P/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare — nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni — gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
- nella predetta circolare n. 555/0P/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- che con successiva circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, sono stati diramati i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

CONSIDERATO:

- che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite legale, vendono tra gli altri, generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti alcolici;
- che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO:

- che le predette attività si effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni estive che si svolgono sul territorio e soprattutto e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;
- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata



convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

RILEVATO altresì che, in linea con la normativa vigente, e così come avvenuto per la stagione estiva precedente, per la determinazione della safety e security delle manifestazioni in programma sul territorio è opportuno adottare provvedimenti per il periodo di svolgimento di tutte le manifestazioni estive che si terranno sul territorio comunale nei mesi di agosto e settembre 2019 e finalizzati: a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la vendita, anche per asporto, di alcolici in contenitori di vetro e latta; e a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta; a prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;

RICHIAMATO il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in data 13 agosto 2019;

DATO ATTO che dall'esperienza degli eventi della scorsa stagione estiva si prevede sul territorio l'affluenza di numeroso pubblico proveniente dal circondario e oltre;

RITENUTO, pertanto, necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcol nelle zone e situazioni a maggior rischio, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile;

GIUDICATO, pertanto, doveroso, per un equo temperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

VISTI:


- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 a mente del quale "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 4.00 se appositamente autorizzati;

- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;

- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”,

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

- l'art. 14 ter della legge 30/3/2001 n. 125” Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” il quale prevede l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;



ORDINA

per i motivi indicati in premessa, dal giorno 16 agosto al 04 settembre 2019, nel Comune di Amantea, in tutto il territorio comunale, durante le manifestazioni su suolo pubblico:

1. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande;
2. la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico. L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.
3. L'applicazione della normativa per il divieto di vendita degli alcolici ai minori;

DISPONE ALTRESI' CHE

- la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dai Servizi di Polizia Municipale che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 della Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima. e la presente ordinanza sia comunicata: al Prefetto di Cosenza, alla Questura di Cosenza, al Commissariato PS di Paola, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Amantea, al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea ed al Comando di Polizia Municipale.

RENDE NOTO CHE

- il Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 potrà essere esercitato presso la Segreteria Generale del Comune di Amantea, ove sarà possibile prendere visione degli atti; - avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Amantea li, 14/08/2019

IL SINDACO
Dott. Mario Pizzino



Città di Amantea (Provincia di Cosenza)
Publicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. <u>568</u>
Dal <u>14 AGO, 2019</u>
Al <u>29 AGO, 2019</u>

